

Tribunale di Brescia, sentenza del 25 settembre 2023, n. 2379 – Diritti connessi al diritto d'autore, progetti di lavori di ingegneria, diritto al compenso, arricchimento senza causa

L'art. 99 l. aut., similmente all'art. 2578 c.c., prevede che all'autore di "progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso". Tuttavia, la norma precisa che "per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso" il Ministero della cultura – Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore. Qualora il presunto autore non abbia allegato né provato l'avvenuta consegna dei progetti alla controparte, non può vantare nei confronti di questa alcun diritto al compenso. Lo stesso dicasi nel caso in cui il convenuto provi di essere giunto alle medesime soluzioni originali in modo indipendente dall'autore dei relativi progetti.

Quando è respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore o di un altro diritto connesso, perché

l'opera non può rientrare nelle categorie tutelate da singole disposizioni dettate in materia autoriale, deve riconoscersi l'ammissibilità, in via sussidiaria, dell'azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento occorre accertare: *i)* se quella che non è opera dell'ingegno abbia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo; *ii)* se sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva (cfr. Cass. n. 773/1980).

In materia di arricchimento senza causa, ai fini dell'indennizzo l'art. 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c. Ne consegue che l'azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto (cfr. Cass., S.U., n. 23385/2008; Cass. n. 18785/2005).

Principi espressi nell'ambito del giudizio promosso dal titolare di un'impresa individuale avverso una società a responsabilità limitata, lamentando l'illecito uso, da parte di questa, di progetti ingegneristici di cui il primo si dichiarava titolare.

[Sent. 25.09.2023 n. 2379Download](#)

(Massime a cura di Simona Becchetti)